



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-303/16

**Solar Electric Martinique
contro
Ministre des Finances et des Comptes publics**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Sesta direttiva IVA – Direttiva 2006/112/CE – Lavori immobiliari – Dipartimenti francesi d'oltremare – Disposizioni rese applicabili dal diritto nazionale – Operazioni di vendita e installazione su immobili – Qualificazione come operazione unica – Incompetenza»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 ottobre 2017

Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Situazioni puramente interne — Disposizione nazionale volta a trasporre il diritto dell'Unione applicabile anche al di fuori dell'ambito di applicazione di tale diritto — Interpretazione richiesta al fine di ottenere un'applicazione uniforme delle disposizioni di diritto dell'Unione — Trasposizione non conforme alle soluzioni accolte dal diritto dell'Unione — Assenza di rinvio diretto e incondizionato a dette disposizioni — Incompetenza della Corte

(Art. 267 TFUE; direttive del Consiglio 77/388 e 2006/112)

La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a rispondere alla questione sollevata, con decisione del 20 maggio 2016, dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia).

A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte si è ripetutamente dichiarata competente a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni del diritto dell'Unione in situazioni in cui i fatti del procedimento principale si collocavano al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, ma nelle quali le disposizioni di detto diritto erano state rese applicabili dal diritto nazionale in forza di un rinvio operato da quest'ultimo al contenuto delle medesime (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2011, Cicala, C-482/10, EU:C:2011:868, punto 17 e giurisprudenza ivi citata, e del 18 ottobre 2012, Nolan, C-583/10, EU:C:2012:638, punto 45).

Infatti, quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che apporta a situazioni non rientranti nell'ambito di applicazione dell'atto dell'Unione considerato, a quelle adottate dal suddetto atto, sussiste un interesse certo dell'Unione a che, per evitare future divergenze d'interpretazione, le disposizioni riprese da tale atto ricevano un'interpretazione uniforme (v., in tal senso, sentenze del 7 luglio 2011, Agafiței e altri, C-310/10, EU:C:2011:467, punto 39 e giurisprudenza ivi citata, e del 18 ottobre 2012, Nolan, C-583/10, EU:C:2012:638, punto 46).

Pertanto, un'interpretazione, da parte della Corte, di disposizioni del diritto dell'Unione in situazioni non rientranti nell'ambito di applicazione di quest'ultimo si giustifica quando tali disposizioni sono state rese applicabili a siffatte situazioni dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato, al fine

di assicurare un trattamento identico a dette situazioni e a quelle rientranti nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, Cicala, C-482/10, EU:C:2011:868, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

Di conseguenza, trattandosi di soluzioni fornite a situazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui trattasi, la normativa nazionale controversa nel procedimento principale non si conforma alle soluzioni accolte tanto dalla sesta direttiva quanto dalla direttiva IVA, dal momento che essa concede un'esenzione che non è prevista da dette direttive. Non è possibile, quindi, considerare che le disposizioni delle direttive in parola siano state rese applicabili dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato a situazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione delle medesime direttive.

(v. punti 25-27, 36, 37 e dispositivo)